

DELIBERAZIONE 14 DICEMBRE 2021

586/2021/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERROMPIBILITÀ TECNICA DEI PRELIEVI DALLA RETE DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO TERMICO 2021/2022, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 30 SETTEMBRE 2020

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1185^a riunione del 14 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (di seguito: decreto-legge 76/2020);
- il decreto del Ministro dell'industria del 26 settembre 2001;
- il decreto del Ministro delle attività produttive del 12 dicembre 2015;
- il decreto del Ministro delle attività produttive del 20 gennaio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2019, e il relativo Allegato 2, recante "Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale", di seguito "Piano di Emergenza";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 30 settembre 2020 (di seguito: decreto 30 settembre 2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2005, 297/05 (di seguito: deliberazione 297/05);

- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A contenente il testo integrato per il bilanciamento (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A contenente la regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2020, 511/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 511/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2021, 553/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 553/2021/R/gas);
- la comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica (di seguito: Ministero o MiTE) del 25 novembre 2021, prot. Autorità 44318, del 26 novembre 2021 (di seguito: comunicazione 25 novembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 30 settembre 2020, il Ministro ha istituito un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante da contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ*;
- l’articolo 1 del medesimo decreto prevede che l’Autorità definisca le modalità attuative del servizio di interrompibilità, nonché le sanzioni da applicare ai soggetti aggiudicatari del servizio in caso di mancata attivazione dell’interruzione della fornitura;
- l’articolo 2 del decreto 30 settembre 2020 prevede, nello specifico, che l’Autorità stabilisca le modalità di partecipazione alla procedura per la selezione dei soggetti aggiudicatari del servizio di interrompibilità in base a criteri di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e merito economico; l’Autorità fissa, inoltre, i prezzi massimi per l’assegnazione del servizio. Gli oneri generati dal servizio sono a carico del fondo istituito con la deliberazione 297/05;
- l’articolo 2 del decreto 30 settembre 2020 prevede, inoltre, che:
 - il servizio sia offerto secondo due modalità, differenziate in base ai tempi di preavviso necessari per l’attivazione e alla durata;
 - il Ministero, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema gas, indichi all’Autorità entro il 30 settembre di ciascun anno i volumi giornalieri da reperire tramite il servizio di interrompibilità e il numero massimo di giorni di attivazione;
 - l’applicazione della procedura di selezione dei soggetti aggiudicatari del servizio sia affidata all’impresa maggiore di trasporto;
 - il servizio possa essere offerto dai clienti industriali dotati di misuratore con telelettura o che si impegnino a rendicontare con cadenza giornaliera i consumi, e che possano mettere a disposizione del sistema almeno 50.000

- Smc/g, singolarmente o in forma aggregata con almeno 5.000 Smc/g per ciascun soggetto che partecipa all'aggregazione;
- il Ministero approvi, sentita l'Autorità, la procedura che definisce le responsabilità del soggetto selezionato che, all'attivazione della misura, non riduca i prelievi dalla rete, ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni e compensazioni in caso di danni subiti dal sistema a causa della mancata riduzione, e regolamenti la partecipazione dei titolari di stabilimenti multisito e degli impianti per la generazione elettrica *in situ*;
 - il Ministero approvi, sentita l'Autorità, gli esiti della procedura di assegnazione comunicati dall'impresa maggiore di trasporto (articolo 2, comma 8);
 - il decreto 30 settembre 2020 ha limitato, all'articolo 1, comma 1, la partecipazione al meccanismo ai soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ*, stabilendo altresì, all'articolo 2, comma 13, che i soggetti aggiudicatari che utilizzano il gas naturale per la generazione elettrica funzionale al processo produttivo *in situ* si impegnano a non prelevare energia dalla rete elettrica in sostituzione di quella che non hanno generato in caso di attivazione dell'interrompibilità;
 - la *ratio* sottesa alle richiamate disposizioni del decreto 30 settembre 2020 tiene conto dell'attuale assetto del sistema elettrico in cui gli impianti alimentati da gas naturale sono tipicamente la risorsa marginale nella copertura del carico, e pertanto richiede di considerare ai fini della definizione delle disposizioni di competenza anche gli eventuali casi in cui una quota dell'energia elettrica prodotta dal cliente interrompibile sia immessa in rete o ceduta a terzi anziché consumata nel processo produttivo *in situ*; con la conseguenza che, in attuazione del decreto, ai fini della determinazione del contributo effettivo alla riduzione dei consumi, ciò che rileva è il maggior prelievo di gas necessario per soddisfare la richiesta aggiuntiva di energia elettrica determinata dall'interruzione del cliente industriale, sia essa dovuta al maggior prelievo o alla minore immissione di energia elettrica del cliente interrotto;
 - l'articolo 3 del decreto 30 settembre 2020 prevede che il servizio di interrompibilità tecnica sia inserito nel Piano di emergenza tra le misure non di mercato a disposizione dell'impresa maggiore di trasporto, in caso di attivazione del livello di emergenza, con la funzione di ripristinare l'equilibrio del sistema del gas;
 - l'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 76/2020, ha previsto che i soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio;
 - con la deliberazione 511/2020/R/gas l'Autorità ha definito per l'anno termico 2020/2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 settembre 2020:

- le modalità di attuazione del servizio di interrompibilità e le sanzioni da applicare ai soggetti selezionati per il servizio che non hanno provveduto alla riduzione dei prelievi in caso di attivazione;
- le modalità di partecipazione alla procedura per aggiudicazione del servizio basata sul merito economico e i prezzi massimi per l'assegnazione del servizio;
- le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 76/2020.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 25 novembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha invitato l'Autorità a definire quanto di competenza relativamente al servizio di interrompibilità per l'anno termico 2021/2022, ai sensi del decreto 30 settembre 2020, quantificando in 12 MSmc il volume giornaliero da reperire, in 12 il numero massimo di giorni di attivazione anche non continuativi e in quattro le volte in cui il servizio può essere attivato;
- il decreto 30 settembre 2020, come sopra richiamato, reca disposizioni la cui attuazione, da parte dell'Autorità, non implica valutazioni discrezionali da parte di quest'ultima, con la conseguenza che non è necessario precedere a consultazione preventiva, ai sensi del comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 5, comma 3, del TIB prevede che nel caso in cui in un giorno gas, ai fini del mantenimento dell'equilibrio della rete di trasporto, siano risultate necessarie le misure non di mercato di cui al Piano di emergenza, in luogo del prezzo marginale di acquisto di cui all'articolo 22, comma 1, del Regolamento si applica, ove superiore, il maggiore fra i prezzi di attivazione di ciascuna misura risultata necessaria, come definiti dall'Autorità;
- con la deliberazione 612/2018/R/gas l'Autorità ha previsto che venisse definita la valorizzazione per ciascuna misura non di mercato disponibile per il sistema gas, mantenendo transitoriamente il prezzo di 82,8 €/MWh;
- con la consultazione 379/2021/R/gas l'Autorità ha prospettato una valorizzazione di ciascuna delle misure non di mercato previste dal Piano di Emergenza, ipotizzando un prezzo di attivazione del *peak shaving* pari a 435 €/MWh che tiene conto dei costi storici sostenuti dal sistema per rendere disponibile il servizio e del periodo di attivazione atteso;
- nell'ambito della consultazione è stato rilevato che l'impostazione dell'Autorità avrebbe comportato prezzi di attivazione delle risorse di emergenza ben superiori al prezzo transitoriamente previsto con conseguenti impatti sulla gestione dei rischi associati all'attuale assetto del mercato;

- nella consultazione 379/2021/R/gas, anticipando le esigenze poi anche manifestate dagli utenti, era prospettato comunque un avvio graduale della riforma, prevedendo che in prima applicazione per l'anno termico in corso fosse adottato un *cap* al prezzo di attivazione delle misure non di mercato ipotizzato pari a quello del servizio di *peak shaving*;
- con la deliberazione 553/2021/R/gas, l'Autorità, in ragione dell'attuale contesto di mercato caratterizzato da livelli di prezzi significativamente elevati e superiori al prezzo transitorio di attivazione delle risorse di mercato, e tenendo conto delle osservazioni pervenute in risposta alla consultazione 379/2021/R/gas, ha stabilito un prezzo di attivazione del *peak shaving* pari a 217 €/MWh intermedio rispetto a quello prospettato nella medesima consultazione.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente definire disposizioni per l'anno termico 2021/2022, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto 30 settembre 2020, integrate sulla base dell'attuale contesto di mercato e tenendo conto dell'esperienza dell'anno scorso, ed in particolare:
 - prevedendo la formazione di un unico ordine di merito economico per i due servizi indicati all'articolo 2, comma 2, del decreto 30 settembre 2020, posto che il Ministero non ha individuato un valore minimo per ciascun servizio;
 - adeguare il valore massimo unitario del corrispettivo variabile che può essere richiesto in caso di attivazione della misura in misura corrispondente alle variazioni di prezzo del gas intervenute ed assunte pari al differenziale fra le quotazioni relative al primo trimestre dell'anno solare 2022 e quelle del primo trimestre dell'anno 2021, disponibili al momento di adozione dei rispettivi provvedimenti;
 - precisando che per l'applicazione dei corrispettivi variabili e delle penali, il maggiore prelievo di energia elettrica o la minore immissione di energia elettrica rilevino ai fini della determinazione dell'effetto netto della misura attivata in termini di riduzione del consumo di gas; le variazioni di prelievo od immissione rilevanti a tal fine sono pertanto da individuare, secondo modalità stabilite nelle condizioni generali del servizio in coordinamento con Terna, in quelle che si determinano in conseguenza diretta della riduzione del prelievo di gas oggetto della misura;
 - precisando, alla luce degli approfondimenti anche di natura fiscale svolti dall'Responsabile del Bilanciamento, le modalità di gestione del bilanciamento in caso di attivazione della misura, ed in particolare le responsabilità degli utenti del bilanciamento;
 - prevedendo che le informazioni necessarie al Responsabile del Bilanciamento per l'efficiente gestione del servizio di interrompibilità e le verifiche di competenza relative ai clienti interrompibili allacciati alla rete

- di distribuzione siano rese disponibili dal Gestore del SII in linea con l'attuale assetto del *settlement*;
- sia necessario definire il prezzo di attivazione del servizio di interrompibilità in linea con le disposizioni adottate per il servizio di *peak shaving* con la deliberazione 553/2021/R/gas

DELIBERA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento definisce, per l'anno termico 2021/2022, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 settembre 2020:
- a) le modalità di attuazione del servizio di interrompibilità e le sanzioni da applicare ai soggetti selezionati per il servizio che non hanno provveduto alla riduzione dei prelievi in caso di attivazione;
 - b) le modalità di partecipazione alla procedura per aggiudicazione del servizio basata sul merito economico e i prezzi massimi per l'assegnazione del servizio;
 - c) le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 76/2020.

Articolo 2

Definizioni

- 2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le seguenti definizioni:
- a) aggregatore è il soggetto che riceve dai clienti aggregati ed accetta mandato irrevocabile a presentare le offerte per il servizio di interrompibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto;
 - b) Autorità è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - c) Cassa è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - d) cliente aggregato è il cliente finale industriale che offre il servizio di interrompibilità secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto essendo in possesso dei requisiti ivi previsti;
 - e) cliente interrompibile è il cliente singolo, il cliente multisito o il cliente aggregato che risulti assegnatario del servizio di interrompibilità in esito alle procedure di assegnazione;
 - f) cliente singolo è il cliente finale industriale che offre il servizio di interrompibilità secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto essendo in possesso dei requisiti ivi previsti;

- g) cliente multisito è il cliente finale industriale che svolge il ruolo di aggregatore esclusivamente in relazione a siti di cui è titolare anche in qualità di consorzio con responsabilità diretta;
- h) condizioni generali del servizio è il documento, contenente la procedura di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto, predisposto dall'impresa maggiore di trasporto ed approvato dal Ministero ai sensi del medesimo comma;
- i) decreto è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020;
- j) Fondo è il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas istituito presso la Cassa con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, 297/05.

Articolo 3

Aggiudicazione del servizio di interrompibilità

3.1 L'impresa maggiore di trasporto seleziona i clienti interrompibili sulla base di procedure concorsuali organizzate ai sensi del presente articolo.

3.2 Ai fini della partecipazione alla procedura ciascun cliente singolo o aggregatore:

- a) attesta il possesso dei requisiti per partecipare alla procedura individuati dal decreto;
- b) presenta l'impegno, proprio se cliente singolo o multisito ovvero dei clienti aggregati se aggregatore, a fornire, nel caso risulti aggiudicatario, il servizio offerto secondo i termini e le condizioni previste dal decreto e dalla Procedura;
- c) presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto;
- d) individua i punti di interconnessione con la rete di trasporto e/o distribuzione cui si riferisce l'offerta e per ciascuno di essi il quantitativo interrompibile nel rispetto dei limiti minimi di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto;
- e) individua l'insieme dei punti di immissione o prelievo di energia elettrica (POD), inclusi quelli di emergenza, che afferiscono al medesimo stabilimento industriale e/o agli impianti di generazione connessi al PdR in oggetto o che afferiscono al medesimo Cliente Multi-Sito;
- f) presenta mandato al proprio utente del bilanciamento (UdB) che prevede che in caso di attivazione del servizio i quantitativi di gas oggetto dell'offerta siano consegnati all'impresa maggiore di trasporto dal medesimo UdB, per conto del cliente interrompibile, presso il PSV anziché presso i punti di cui alla lettera d) secondo le procedure definite ai sensi del comma 7.2.
- g) presenta la propria offerta contenente i seguenti elementi:
 - quantitativo interrompibile per cui assume l'impegno che ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto deve essere pari o superiore a 50.000 Smc/g;
 - il corrispettivo unitario fisso richiesto a fronte dell'impegno alla

riduzione, espresso in euro/Smc/g nel rispetto dei limiti di cui al comma 3.3;

- il corrispettivo unitario variabile richiesto in caso di attivazione del servizio, espresso in euro/Smc nel rispetto dei limiti di cui al comma 3.3;
- il servizio cui si riferisce l'offerta, come individuato all'articolo 2, comma 2, del decreto.

3.3 Per ciascuna offerta i , il corrispettivo fisso unitario richiesto F_i non può essere superiore a 6 euro/Smc/g ed il corrispettivo variabile richiesto V_i non può essere superiore a:

$$V_{max,i} = \min \left\{ \frac{(6 - F_i)}{p}; 1,95 \right\}$$

dove $p = 0,25$ è un parametro che esprime la probabilità che sia attivata la riduzione, espresso in g/anno.

3.4 L'impresa maggiore di trasporto valorizza ciascuna offerta in base alla seguente espressione:

$$P_i = F_i + p \cdot V_i$$

dove i termini F_i , V_i e p hanno il significato attribuito al comma 3.3.

3.5 L'impresa maggiore di trasporto procede all'aggiudicazione del servizio di interrompibilità, accettando le offerte, secondo l'ordine di merito economico stilato in base a valori crescenti di P_i sino al valore massimo individuato dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto.

3.6 L'impresa maggiore di trasporto procede all'aggiudicazione del servizio di interrompibilità, accettando, secondo l'ordine di merito economico stilato in base a valori crescenti di P_i , le offerte ricevute.

3.7 Le offerte sono accettate integralmente anche qualora comportino il superamento dei valori massimi da approvvigionare definiti dal Ministero. Nel caso in cui il superamento dei limiti definiti dal Ministero avvenga con più di un'offerta aventi medesimo valore di P_i , trova applicazione il seguente ordine di priorità:

- i. offerta avente il minore valore del prodotto fra il corrispettivo fisso e quantitativo interrompibile offerto;
- ii. in caso di parità applicando il criterio i., offerta avente il maggiore quantitativo interrompibile offerto;
- iii. in caso di parità applicando il criterio ii., offerta presentata per prima.

3.8 L'impresa maggiore di trasporto comunica alla Cassa, ai clienti singoli, ai clienti multisito, ai relativi UdB e agli aggregatori, per le parti di rispettiva competenza, i risultati della procedura effettuata una volta approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto.

Articolo 4

Determinazione dei quantitativi oggetto di riduzione e penali

4.1 Ai fini della determinazione dei corrispettivi variabili da riconoscere in caso di

attivazione e delle penali di cui al comma 4.2, i quantitativi oggetto di riduzione presso un punto di riconsegna sono calcolati, per ciascun giorno in cui è stata richiesta l'attivazione, come:

$$R_{pdr} = \min \left\{ Q_{pdr}; R_{pdr}^{gas} - \frac{I_{pdr}^{ee}}{\mu} \right\}$$

dove:

Q_{pdr} è il quantitativo interrompibile oggetto del servizio di interrompibilità presso un punto di riconsegna espresso in Smc/g;

R_{pdr}^{gas} è il prelievo di gas, espresso in Smc, effettivamente ridotto presso il punto di riconsegna come determinato dal responsabile del bilanciamento secondo le modalità precisate nelle condizioni generali del servizio;

I_{pdr}^{ee} è il maggiore prelievo di energia elettrica o minore immissione di energia elettrica, espresso in MWh, rilevato, presso i rilevanti punti della rete di trasmissione nazionale connessi al sito per il quale è prestato il servizio di interrompibilità, secondo le condizioni precisate nelle condizioni generali del servizio previa condivisione con Terna, nei termini di cui in motivazione;

μ pari a 0,00476 MWh/Smc è un rapporto di equivalenza fra volume di gas, ed energia elettrica che tiene conto di un rendimento di riferimento della produzione termoelettrica di centrali alimentate a gas naturale.

4.2 Qualora in caso di attivazione del servizio di interrompibilità, risulti che il cliente interrompibile non abbia ridotto i propri prelievi secondo gli impegni assunti, risultando $\left(R_{pdr}^{gas} - \frac{I_{pdr}^{ee}}{\mu} \right) < 0,95 \cdot Q_{pdr}$, il medesimo cliente è tenuto a versare un importo pari alla somma di:

- 2 volte il prodotto fra il corrispettivo unitario variabile oggetto dell'offerta accettata e il quantitativo della riduzione non effettuata determinato come: $Q_{pdr} - R_{pdr}^{gas} + \frac{I_{pdr}^{ee}}{\mu}$;
- 1,5 volte il prodotto fra l'importo del corrispettivo unitario fisso e il maggior valore di $\left(Q_{pdr} - R_{pdr}^{gas} + \frac{I_{pdr}^{ee}}{\mu} \right)$ registrato nei giorni per i quali è stata richiesta l'attivazione.

4.3 Tenendo conto delle definizioni del comma 4.1, qualora il valore di Q_{pdr} risulti superiore al riferimento di consumo, individuato nelle condizioni generali del servizio, utilizzato per la determinazione del prelievo di gas effettivamente ridotto, R_{pdr}^{gas} , alla parte eccedente è applicato un corrispettivo pari a 1,2 volte il corrispettivo fisso riconosciuto per il servizio di interrompibilità prestato presso il punto di riconsegna.

Articolo 5

Aggiornamento del corrispettivo CRV^f

5.1 In esito alla trasmissione da parte dei risultati è aggiornato il valore del corrispettivo CRV^f di cui all'articolo 23, comma 23.1, lettera a) della RTT, per il periodo 1° ottobre 2021 – 30 settembre 2022.

Articolo 6

Modalità di versamento dei corrispettivi e delle penali

6.1 L'impresa maggiore determina per ciascun cliente interrompibile e trasmette alla Cassa, gli importi fissi da riconoscere pari al prodotto fra il corrispettivo unitario fisso e il quantitativo interrompibile indicati nell'offerta accettata.

6.2 L'impresa maggiore di trasporto entro 60 giorni dalla definizione dei bilanci definitivi di trasporto relativi al periodo 1 ottobre 2021 - 31 marzo 2022, determina per ciascun cliente interrompibile e trasmette alla Cassa ed a ciascun cliente interrompibile per quanto di competenza, le seguenti informazioni:

- a) l'importo dei corrispettivi variabili da riconoscere, in caso di attivazione del servizio di interrompibilità;
- b) la compensazione del corrispettivo CRV^{OS} anticipato pari al prodotto fra il medesimo corrispettivo e il minore fra il volume prelevato presso il punto di riconsegna presso il quale è prestato il servizio di interrompibilità e il quantitativo interrompibile, ovvero pari a zero nei giorni in cui è stata richiesta l'attivazione del servizio di interrompibilità;
- c) l'importo delle penali dovute.

6.3 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 6.2, la Cassa, tramite l'impresa maggiore di trasporto e in due rate, riconosce al cliente interrompibile a valere sul Fondo la compensazione di cui alla lettera b), e, a valere sul Fondo oneri bilanciamento del sistema del gas, un importo pari alla differenza se positiva fra:

- a) la somma dell'importo di cui al comma 6.1 e l'importo di cui alla lettera a) del comma 6.2; e
- b) l'importo di cui alla lettera c) del comma 6.2.

Tale differenza sino ad un ammontare pari all'importo di cui alla lettera a) del comma 6.2, è riconosciuta tramite l'UdB indicato nell'accordo di cui al comma 3.2, lettera f).

6.4 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 6.2, il cliente interrompibile versa nel Fondo, tramite l'impresa maggiore di trasporto, in due rate, un importo pari alla differenza se positiva fra:

- a) l'importo di cui alla lettera c), del comma 6.2; e
- b) la somma dell'importo di cui al comma 6.1 e l'importo di cui alla lettera a) del comma 6.2.

6.5 Qualora, successivamente ai termini di cui al comma 6.2, si registrassero delle variazioni degli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6.2, l'impresa

maggiore di trasporto comunica alla Cassa, entro la prima scadenza utile riferita all'anno termico successivo, le variazioni intervenute.

- 6.6 Nel caso di clienti finali interrompibili allacciati alla rete di distribuzione la compensazione del corrispettivo variabile CRV^{CS} anticipato è determinata secondo quanto previsto dal comma 6.2, lettera b), per il corrispettivo CRV^{OS} e relativamente ai prelievi effettuati nel periodo 1 aprile 2022 – 30 settembre 2022, e riconosciuta nella seconda rata degli importi di cui al comma 6.3.
- 6.7 In seguito alla comunicazione di cui al comma 6.5, la Cassa provvede alla regolazione economica delle variazioni intervenute in occasione della prima rata dell'anno termico successivo.
- 6.8 La Cassa trasmette trimestralmente all'Autorità un rendiconto sulla gestione del Fondo aggiornato al mese precedente.
- 6.9 I costi derivanti dalla gestione del meccanismo, eventualmente sostenuti dalla Cassa, sono spesati a valere sul Fondo.

Articolo 7

Disposizioni inerenti le informazioni per l'impresa maggiore di trasporto e la gestione del bilanciamento in caso di attivazione della misura

- 7.1 Il prezzo di attivazione di cui al comma 5.4 del TIB per il servizio di interrompibilità è posto pari a 217 €/MWh.
- 7.2 Nel caso di attivazione del servizio di interrompibilità, i quantitativi oggetto di riduzione sono consegnati dal cliente interrompibile all'impresa maggiore di trasporto al PSV tramite l'UdB indicato nell'accordo di cui al comma 3.2, lettera f), e quindi contabilizzati nei bilanci di trasporto del medesimo utente.
- 7.3 Ai fini dell'applicazione del comma 7.1, il Gestore del SII e le imprese di trasporto comunicano al responsabile del bilanciamento i riferimenti degli utenti del bilanciamento che servono i clienti interrompibili rispettivamente presso impianti di distribuzione e le proprie reti di trasporto.
- 7.4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto e della presente deliberazione:
- a) le imprese di trasporto, il Gestore del SII e Terna trasmettono all'impresa maggiore di trasporto le informazioni necessarie per l'efficiente gestione del servizio di interrompibilità e le verifiche di competenza, inclusi i dati di prelievo funzionali alla determinazione delle informazioni di cui al comma 6.2 lettere a), b e c). Le informazioni da rendere disponibili e le relative modalità e termini di trasmissione sono definite nelle condizioni generali del servizio;
 - b) il Gestore del SII e i gestori di rete competenti trasmettano a Terna i dati necessari alle verifiche di competenza individuate nelle condizioni generali di servizio.

Articolo 8
Disposizioni finali

- 8.1 Il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale verifica, ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 8, del decreto 30 settembre 2020 e per quanto di competenza, la procedura predisposta dall'impresa maggiore di trasporto e comunica gli esiti al Ministero della Transizione Ecologica.
- 8.2 L'impresa maggiore di trasporto trasmette all'Autorità gli esiti delle procedure di selezione dei clienti interrompibili e delle verifiche effettuate anche ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza.
- 8.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
- 8.4 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza.

14 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini